



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Roma, 23 marzo 2021
Prot. n. 1571/CA/DB

Spett.le

MAG SpA
Via delle Tre Madonne, 12
00197 Roma

OGGETTO: Conferimento incarico di brokeraggio

In riferimento alla Procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei servizi di Brokeraggio Assicurativo – lettera d'invito CIG Y2830835A3, con Delibera n. 137 del 12.03.2021, si ha il piacere di nominarVi Broker della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con l'incarico di prestare assistenza e consulenza e di gestire il programma assicurativo per il periodo di cui all'art. 1-3 della suindicata lettera di invito.

Nel quadro delle prestazioni cui sarete tenuti, in base a quanto da Voi indicato sull'offerta tecnica, provvederete ad offrire le coperture assicurative alle migliori condizioni ottenibili sul mercato e sulla base delle intese che di volta in volta interverranno, negozierete per conto della F.I.P.S.A.S. con le Compagnie di Assicurazione tutte le coperture e le modifiche che si rendessero necessarie, assistendo altresì la scrivente nella gestione di eventuali sinistri.

La Federazione provvederà a versarVi i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze. Con il pagamento dei premi resterà assolto ogni impegno nei Vostri confronti e pertanto null'altro avrete a pretendere per i Vostri servizi.

La presente nomina, che sostituisce qualsiasi precedente incarico rilasciato ad altri Brokers, ha effetto immediato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Barbara Durante)



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Spett.le
MAG Spa
Via delle Tre Madonne, 12
00197 Roma

Oggetto: condizioni contrattuali del mandato di consulenza e brokeraggio assicurativo

A completamento della lettera di mandato n. prot.1571 si precisano le seguenti condizioni e termini:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

FIPSAS intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a codesto broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

- 1) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui FIPSAS è soggetta;
- 2) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- 3) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- 4) redazione degli schemi di polizza, strutturati in base alle reali necessità di FIPSAS;
- 5) assistenza nella predisposizione dei documenti per le trattative e procedure di selezione e nella valutazione delle offerte pervenute;
- 6) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di FIPSAS con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- 7) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di FIPSAS e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- 8) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti).

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è pari ad anni 4 decorre dal 23.03.2021 e avrà scadenza il 31.06.2025.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per FIPSAS alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata

di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

L'aliquota provvigionale riconosciuta la broker quella indicata negli schemi di polizza per le singole coperture assicurative.

Si precisa che il pacchetto assicurativo attualmente in vigore contiene la previsione di clausola broker ed indicazione di un'aliquota provvigionale del 8% a favore del broker.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla FIPSAS l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, FIPSAS autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della FIPSAS né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

FIPSAS provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare a FIPSAS le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente contratto con diligenza richiesta e nell'esclusivo interesse di FIPSAS;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di FIPSAS ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

FIPSAS si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di trattative per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di FIPSAS, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascuno schema contrattuale, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 5.000.000,00.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla FIPSAS; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi di FIPSAS competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà di FIPSAS risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 12 – CONTROVERSIE


Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di competenza in via esclusiva.

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Roma, 23.03.2021

Per accettazione



FIPSAS

